



# COMUNE DI ANOIA

Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811

PIAZZA ARCIPRETE CANANZI SNC – 89020 ANOIA (R.C.)

UFFICIO DEL SINDACO

TEL. 0966 / 9450004

[www.comune.anoia.rc.it](http://www.comune.anoia.rc.it)

---

## ORDINANZA DEL SINDACO PROT. N° 5155 del 25.11.2020

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19 – CHIUSURA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, DAL 26 NOVEMBRE AL 02 DICEMBRE 2020 (Incluso) - PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS.

### IL SINDACO

#### Nella sua qualità di “Autorità Sanitaria Locale”

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Considerato**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020*»;

**Visti** i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le varie Ordinanze del Ministro della Salute, del Presidente della Regione Calabria e le proprie Ordinanze atte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;

**Premesso** che dall'inizio della seconda ondata dell'epidemia da Covid-19, che ha avuto inizio in Anopia in data 19.10.2020, i casi totali quivi registrati alla data odierna ammontano a n° 44;

**Considerato** che nel periodo intercorrente tra il 07.11.2020 ad oggi, 25.11.2020 - ore 15.30, nel nostro Comune si sono registrati n° 24 casi di positività al Covid-19 con un incremento esponenziale di contagi;

**Ravvisata** l'urgenza e la necessità di dover intervenire, in via preventiva e precauzionale, a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19;

**Atteso** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/78 e dell'art. 117 del D.lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che «*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale*»;

**Visto** l'art. 50, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale «*in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...*»;

**Considerato** infine che anche il Parroco delle due Parrocchie di Anopia ha sospeso tutte le funzioni religiose con decorrenza immediata e fino al 02 dicembre p.v.;

## ORDINA

1. **La chiusura** della Scuola dell'Infanzia, della Primaria e della classe prima della Scuola secondaria di I° grado di Anopia a decorrere dal 26.11.2020 al 02.12.2020 con rientro a Scuola previsto per il 03.12.2020;
2. **Che** la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;

## DISPONE

**Che** copia dell'Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Reggio Calabria;
- Alla Dirigente dell'Istituto comprensivo Anopia – Giffone – Cinquefrondi F. Della Scala;
- Al Commissariato di Polizia di Polistena;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi.

Anopia, 25/11/2020



Il Sindaco  
Alessandro Demarzo